



Sentenza

n. 97 /2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai magistrati:

Leonardo **Venturini** Presidente rel.

Alessandra **Cucuzza** I Referendario

Marco **Scognamiglio** I Referendario

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA n. 97 /2024

Nel giudizio in materia di responsabilità iscritto al n. 63067 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti nei confronti di Giuseppe Barachini nato a Pisa il 31/05/1958, C.F. BRCGPP58E31G702D, e ivi residente in viale del Tirreno n. 80, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Crucianelli del foro di Lucca, C.F. CRCLRA79A67G702U, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio di Viareggio (LU), Via Bixio, n. 34 laura.crucianelli@pec.avvocatilucca.it indirizzo di posta certificata indicato ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni

Visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (codice di giustizia contabile)

Esaminati gli atti e i documenti della causa;

Uditi, nella pubblica udienza in data 12 settembre 2024, il relatore, Presidente Leonardo Venturini, il pubblico ministero,

in persona del Sostituto Procuratore Generale Elena Di Gisi
nonché l'avv.to Laura Crucianelli per il convenuto Giuseppe
Barachini

FATTO

I. Con atto di citazione ritualmente depositato e notificato, la Procura regionale della Corte dei conti presso questa Sezione ha convenuto in giudizio Giuseppe Barachini, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Crucianelli del foro di Lucca, ai fini della condanna al pagamento, in favore dell'Università di Pisa, della somma di euro 59.304,70 oltre interessi e spese di giudizio di cui 49.304,70 per "danno da disservizio", e euro 10000,00 per danno non patrimoniale all'immagine dell'Università di Pisa a seguito di protratto assenteismo. A supporto della suddetta richiesta la Procura, nell'atto introduttivo il presente giudizio, rappresentava che la Direzione Legale dell'Università di Pisa aveva comunicato che a carico dell'anzidetto sig. Barachini Giuseppe, dipendente di tale Ateneo, era stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, nel procedimento penale n. 571/2020 R.G.N.R., decreto di citazione diretta a giudizio per il reato di cui all'art. 81 e 640.2 c.p. *"perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri consistiti nell'attestare falsamente la sua presenza in ufficio presso l'Università di Pisa in quanto si allontanava senza registrare e giustificare la sua uscita sul sistema informatico delle presenze, induceva in errore*

quest'ultima, procurando a sé un ingiusto profitto con pari danno per la pubblica amministrazione. In Pisa, dal 30.01.2020 al 25.2.2020”

II. Veniva, pertanto, aperta l'istruttoria erariale che traeva elementi di indagine ad opera dell'attività investigativa delegata dal P.M. penale alla Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico Finanziaria, Sezione tutela spesa pubblica di Pisa, la quale si era avvalsa anche delle risultanze dell'attività di pedinamento, delle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza nonché dell'analisi e confronto dei documenti personali rinvenuti in ufficio del Barachini e delle memorie informatiche acquisite dal PC di servizio in uso allo stesso; segnala la Procura che risulterebbe accertato che l'odierno convenuto, infrangendo la normativa sul rapporto di pubblico impiego, nel periodo oggetto di controllo, aveva abbandonato più volte il luogo di lavoro senza alcuna giustificazione, per brevi o lunghi periodi, a volte a piedi e in taluni casi in bicicletta, per fare commissioni o anche semplicemente per “farsi un giro”, oltre ad attendere, quando era in ufficio, ad attività di interesse proprio, utilizzando mezzi informatici dell'Università di Pisa. Risulterebbe, si legge in citazione, che il Barachini svolgeva da numerosi anni attività imprenditoriale e che tale attività veniva svolta anche in orario d'ufficio, all'interno dell'Ateneo e con impiego di attrezzature di servizio.

III. Il Barachini è stato dipendente a tempo indeterminato

dell'Ateneo pisano presso la P.O. Sviluppo Direzione Servizi Informatici e Statistici; aveva mutato l'ambito del rapporto di lavoro, passando da un regime a tempo parziale al 50%, ad uno al 70% (provvedimento del 06/04/2017 su istanza del 13/03/2017) sino alla trasformazione a tempo pieno dal 1 febbraio 2020 (provvedimento del 22/01/2020 su istanza del 16/01/2020).

Il convenuto, poi, già titolare di omonima ditta cessata il 17/3/2004, risultava essere socio accomandatario della Società Matilde di Barachini G. & C. sas con sede legale in Pontedera via I Maggio 118/A P., esercente attività di sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione.

Dalla consultazione dell'anagrafe tributaria, segnala la Citante, sarebbe emerso che la società era attiva e che numerosi erano stati i contratti di locazioni e compravendite intermediati da tale soggetto. La Procura rappresenta che la GDF aveva in particolare segnalato che il Barachini, dopo essere entrato in servizio ed aver timbrato con il badge, immediatamente usciva dalla sede di lavoro per farvi rientro successivamente e così più volte nell'arco della giornata lavorativa, fino a timbrare formalmente l'uscita al termine dell'orario di lavoro giornaliero.

IV. Va denotato, osserva la Procura, che agli atti risulta copiosa documentazione da cui si evince come il Barachini sin dal 2002 avesse avuto precedenti di rilievo disciplinare, in taluni casi anche penale, afferenti a vicende di assenteismo e violazione dei

doveri di servizio.

Fa presente parte attorea che le indagini effettuate avrebbero consentito, inoltre, di accertare il rinvenimento nell'ufficio in uso esclusivo al Barachini di cospicua documentazione inerente ad operazioni immobiliari, materiale che veniva sequestrato in data 15/07/2020, unitamente al PC inventariato dall'Ateneo e in uso al medesimo.

Fa conoscere la Citante che, a seguito di relazione tecnica relativa ad accertamenti tecnici non ripetibili ex art. 360 c.p.p., per l'estrazione in chiaro dei dati dal predetto PC veniva rilevata l'esistenza di archivi informatici dal contenuto ricollegabile con l'attività immobiliare svolta dal Barachini attraverso la "Matilde di Barachini Giuseppe & C. s.a.s.". Le attività peritali avrebbero consentito, inoltre, di accertare, tramite la verifica degli archivi informatici, che numerosi degli stessi, afferenti le attività private del Barachini, erano stati generati in orario d'ufficio e con il PC istituzionale, a partire dal 15/02/2018 sino al 24/02/2020.

V. Emesso invito a dedurre con audizione del Barachini, la Citante Procura ha ritenuto non fugati gli addebiti allo stesso formulati. Ne è derivato che parte attorea ha ritenuto sussistente – con conseguente emissione di atto di citazione- il danno da disservizio conseguente alla grave condotta del Barachini, lesiva dei basilari doveri di servizio e segnatamente del regime di incompatibilità del dipendente pubblico; e il danno all'immagine per il detrimento all'immagine stessa subito

dall'Ente per effetto dell'assenteismo fraudolento.

VI. Sul piano dell'antigiuridicità parte attorea ritiene che questa sia definita dall'infrazione dell'art. 55 *quinquies* del T.U. sul pubblico impiego - D. lgs. n. 165/2001- rubricato "*false attestazioni o certificazioni*", introdotto dal D.lgs. 150/2009 e successivamente modificato con D.lgs. n. 116/2016, entrato in vigore il 13/7/2016 e dal D.lgs. n. 75/2017.il quale prevede che:

“1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.

2.Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subito dall'amministrazione”

Denota la Citante essere, quella appena descritta, una disciplina speciale e derogatoria rispetto a quella comune che intende sanzionare i casi di assenteismo fraudolento di dipendenti

pubblici: peculiare caratteristica è la previsione, oltre al danno patrimoniale diretto, di un'autonoma ipotesi di perseguibilità del danno all'immagine della Pubblica amministrazione, testualmente svincolata dal previo accertamento con sentenza passata in giudicato di un reato contro la pubblica amministrazione. Il convenuto, sottolinea la Requirente, avrebbe tenuto una condotta tale da distrarre le proprie energie lavorative verso finalità esclusivamente personali ed in plurime occasioni si sarebbe assentato dal servizio, per buona parte della giornata lavorativa, per attendere alle attività dell'impresa di famiglia. Rappresenta la Procura che l'attività istruttoria ha permesso di appurare che nelle occasioni in cui risultava essere in ufficio, sia nell'arco di tempo oggetto di controllo specifico e pedinamento, ma anche nel periodo pregresso, il Barachini impiegava buona parte della giornata di lavoro per attendere alle attività della propria impresa commerciale di cui era titolare insieme al fratello.

Ne deriverebbe la perpetrazione di un chiaro danno da disservizio, per avere il citato distratto le proprie energie lavorative non per i legittimi fini per i quali veniva retribuito ma per illeciti scopi egoistici. Altra normativa relativa ad obblighi incombenti sul lavoratore in un rapporto di lavoro alle dipendenze di Pubblica Amministrazione, non rispettata dal Barachini, trova fonte – segnala la Procura- nel regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici,

approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (oggi modificato dal DPR 81 del 2023 in particolare per quanto attiene l'uso dei social network e degli strumenti informatici n.r.) sulla scorta di quanto previsto dall'art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001 come modificato dalla legge 190/2012, oltre al codice adottato dall'Ateneo di Pisa (in particolare la Procura indica l'art. 11 rubricato "comportamento in servizio". Sul punto segnala la Requirente che occorre ricordare come il CCNL 2016/2018 delinea ulteriormente gli obblighi del dipendente delle istituzioni scolastiche e universitarie.

Sottolinea l'Attore erariale che il rapporto di pubblico impiego pone dei doveri di esclusività a carico del dipendente e, parallelamente, degli obblighi derivanti dal cd. regime delle incompatibilità. Regime da rinvenirsi *in primis* nel dettato normativo costituzionale negli articoli 97 e 98 che sancisce il principio di esclusività del dipendente pubblico e di buon andamento e imparzialità

VII. Nella delineata fattispecie risulterebbe di tutta evidenza come la condotta ascritta al Barachini, avente, peraltro, rilievo penale, abbia arrecato anche una lesione concreta ed effettiva dell'immagine dell'Ateneo pisano, connotandosi il fatto illecito come una vicenda di particolare disvalore.

Un tale abuso, per quanto non risulti documentato dalla stampa e dai media, avrebbe indubbiamente prodotto un discredito per l'Amministrazione di appartenenza a causa della risonanza di

tali fatti all'interno dell'Ateneo. Il clamore interno della vicenda troverebbe riscontro nel contenuto delle dichiarazioni del Barachini rese alla GDF, sulla scorta delle quali ha tratto inizio l'indagine.

Alla stregua del quadro fattuale e normativo ora tracciato la Procura ritiene che tale voce di danno sia equitativamente quantificabile nella somma di 10.000 di euro. Quanto al danno da disservizio la citante ritiene che questo possa essere valutato quantitativamente in particolare facendo riferimento alle poste retributive erogate al convenuto. Considerato che gli importi lordi percepiti dal Barachini a titolo di retribuzione dal 2017 sono pari a complessivi € 70.435,01 (anno 2017 € 21.135,10, anno 2018 € 23.208,60, anno 2019 € 24.424,44, gennaio 2020 € 1.666,87); nell'atto di citazione si ritiene si ritiene di poter quantificare in via equitativa il danno da disservizio nella misura del 70% del totale percepito dal Barachini nel periodo sopraindicato per un importo pari a € 49.304,70.

VIII. A propria difesa il convenuto rileva che il suo censurato comportamento assenteista sarebbe durato per un lasso di tempo di circa un mese, come si evince dalla condotta ad egli imputata al convenuto in sede penale; questi avrebbe risarcito l'Università di Pisa corrispondendo la somma di € 2.000,00 (importo, si sottolinea, ben superiore all'intera mensilità di retribuzione percepita), andando ben oltre il danno arrecato al datore di lavoro. Il danno da disservizio causato dalla condotta

del Barachini si ritiene indimostrato, sprovisto di prove; la difesa richiama in tema la giurisprudenza che afferma che lo stesso *"non può fondarsi su prove presuntive o indiziarie poiché deve costituire un pregiudizio economico certo nell'an, e deve essere fornita prova, da parte del P.M., che li perseguimento di fini diversi da quelli istituzionali abbia comportato una perdita patrimoniale tangibile nelle casse dell'ente, in termini di somme inutilmente spese per perseguire gli obiettivi"*(Corte dei conti, Sez. Il d'App., sent. n. 243/2016).

Ancora, risulterebbe implausibile l'inclusione del 2017 nel periodo di tempo durante il quale si sarebbe prodotto il danno erariale, così come quantificare l'utilitas resa dal Barachini nell'attività lavorativa nella percentuale del 30% in contrasto con le valutazioni rese in costanza di rapporto dai suoi superiori.

XI. Il Barachini poi, ha chiesto di essere ammesso al rito abbreviato previsto dall'art 130 C.g.C.

A tal fine, trovando motivo nell'allegato difetto di danno all'immagine ma soprattutto valutata l'infondatezza e la genericità delle accuse mosse, questi si era dichiarato disponibile a corrispondere la somma di € 22.000,00 (pari a 40% dell'importo indicato in citazione e detratto quanto già pagato nell'ambito del procedimento penale innanzi al Tribunale di Pisa (€ 1.600,00 nette))

La Procura ha reso parere negativo circa l'ammissione a rito

	abbreviato, stante il ritenuto doloso arricchimento, condotta	
	che inibisce il beneficio di detta fattispecie processuale.	
	Nella camera di consiglio dell'11 aprile 2024 le parti hanno	
	sostanzialmente ribadito quanto versato in atti. Quanto al	
	doloso arricchimento il Pubblico Ministero ha mostrato minor	
	sicurezza nel negare il rito abbreviato; ciò in ragione della	
	percentuale della somma ritenuta danno arrecato considerata	
	soddisfacente in relazione alla sicurezza e la celerità dell'introito	
	che il rito abbreviato garantisce.	
	L'istanza ai fini del rito abbreviato non è stata accolta.	
	Nel caso in esame, la richiesta di tale rito non è stato ritenuto	
	ammissibile, in quanto, alla luce delle specifiche argomentazioni	
	enunciate in citazione, il dissenso del PM non appare affatto	
	ingiustificato, non essendo possibile escludere, allo stato degli	
	atti del rito abbreviato in camera di consiglio, la configurabilità	
	del doloso arricchimento del Barachini.	
	Infatti, è stato detto, salve le eventuali diverse valutazioni da	
	effettuare nella più approfondita sede di merito, la condotta	
	illecita appare caratterizzata dall'elemento soggettivo doloso,	
	quale atteggiamento psicologico connotato dalla	
	rappresentazione e volizione, se non altro nella più tenue forma	
	dell'accettazione del rischio (dolo eventuale), della condotta e del	
	conseguente <i>eventus damni</i> .	
	Il dolo, in capo al convenuto, è desumibile dall'aver egli svolto in	
	ore lavorative, retribuite, attività con fini egoistici.	
	11	

Sul punto, le contrarie argomentazioni del convenuto non sono sembrate cogliere nel segno, essendo probabile l'indebito lucro soggettivo a fronte dell'erogazione di retribuzione del tutto palesi. Pertanto, *rebus sic stantibus*, è parso difficile escludere che l'arricchimento del Barachini, derivante dall'indebita percezione dei contributi, sia effettivamente di natura dolosa.

X. Nella pubblica udienza del 12 settembre 2024 le parti hanno ribadito quanto già versato in atti. Nelle more di detta udienza la difesa del Barachini ha prodotto memoria nella quale, in sostanza, evidenzia nuovamente come nelle schede valutative del 2019 e del 2020 il Barachini abbia ottenuto punteggio di valore, a dimostrazione di un suo corretto impegno lavorativo.

DIRITTO

XI.L'oggetto del giudizio.

La Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio Barachini Giuseppe chiedendone la condanna al risarcimento del danno in favore dell'Università di Pisa, nella misura complessiva di €59.304,70 (*cinquantanovemilatrecentoquattro/70*) di cui € 49.304,70 per danno da disservizio ed € 10.000,00 per danno all'immagine cui vanno aggiunti gli interessi legali da calcolarsi sino al momento del soddisfo, oltre alla rivalutazione monetaria. Ciò a causa, si assume, di fattispecie di illecito assenteismo, perdurante negli anni.

XII. La corretta qualifica del danno

In via preliminare questa Corte ritiene necessario definire una tassonomia dei danni erariali che possono essere ravvisati in caso di utilizzo delle energie e capacità lavorative oggetto di contratto di lavoro con ente pubblico quando questo sia sviato per fini egoistici.

Il danno, cagionato all'Amministrazione di appartenenza, può essere rubricato secondo le seguenti voci (v. questa Sezione sen. n. 3 del 2022):

1. Danno patrimoniale da lesione del rapporto

sinallagmatico, che attiene alla dispersione delle energie lavorative del dipendente dai suoi obblighi istituzionali, consistente quindi in un danno patrimoniale da lesione del rapporto sinallagmatico, a causa dello sviamento delle energie lavorative verso finalità illecite e della conseguente erogazione ingiustificata avendo posto in essere attività sussumibile sotto fattispecie penale con la conseguente disutilità della relativa spesa.

2. Danno patrimoniale da assenteismo, che ha quale suo dato costitutivo la retribuzione dovuta per le ore e i giorni di allontanamento arbitrario dal posto di lavoro e, dunque, di insussistente svolgimento delle proprie funzioni, come peraltro previsto dall'art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 69 del d. lgs. n. 150/2009.

3. Danno non patrimoniale all'immagine collegato al discredito per l'ente di appartenenza riconducibile

all'assenteismo

4. Danno non patrimoniale all'immagine collegato a delitto contro la PA

Detrimento, a carattere non patrimoniale, per l'ente di appartenenza a seguito di fattispecie penalistica avente come nucleo fattuale la condotta assenteistica

5. Danno patrimoniale da disservizio, che si riferisce al costo aggiuntivo a carico della Pubblica amministrazione (PA) che sostiene il danno che deve sanzionare e ripristinare la legalità, l'efficienza e l'efficacia del servizio

Quest'ultimo, più recente giurisprudenza, suole suddividerlo in sottocategorie (Ci si riferisce a C.Conti, Sez.II Appello n.222 del 2024;13 aprile 2022, n.154): "Il sintagma «danno da disservizio» assume, si afferma, “nella prassi applicativa di questa Corte, un'accezione "trivalente", venendo a indicare diverse fattispecie di danno, alle quali sono riconducibili diverse ipotesi di illecito erariale. La giurisprudenza ha, infatti, individuato un danno da "disservizio in senso stretto" che, sinteticamente, può dirsi configurato nell'ipotesi di mancata prestazione di un servizio pubblico ovvero nell'espletamento di un'attività di servizio da parte di un amministratore, di un dipendente o di un agente pubblico, priva delle caratteristiche essenziali di pubblico interesse. Il tratto comune unificatore di tali varie situazioni è la minore produttività dei fattori economici e produttivi profusi nel bilancio

della medesima P.A.: produttività ravvisata sia nel mancato conseguimento della attesa legalità, sia nella inefficacia o inefficienza dell'azione e dell'attività pubblica. Talora la violazione dei doveri d'ufficio comporta un dispendio di risorse umane e di mezzi strumentali che altrimenti non si sarebbe verificato, o si sarebbe verificato in misura minore (in termini, già Sez.II App. n. 301/ 2018), sicché i costi generali sopportati dalla P.A., per effetto del mancato conseguimento della legalità, dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e della produttività dell'azione pubblica (a loro volta valori parametrici dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost.), costituiscono un tipico danno conseguenza, risarcibile nei limiti di cui all'art. 1223 c.c. nei limiti in cui risulta provato. Nell'alveo della categoria tipologica del "danno da disservizio" tende ad essere ricondotta anche la fattispecie di illecito che può definirsi "da mancata erogazione della prestazione lavorativa". Si tratta, in realtà, di un illecito erariale tout court, che si consuma mediante alterazione del sinallagma contrattuale dovuta all'inadempimento degli obblighi tipici del pubblico impiego (presenza, continuità, disservizio, professionalità etc.), sicché i corrispettivi versati al dipendente appaiono sine titolo. Il perfezionamento della fattispecie dannosa coincide, infatti, con l'esborso di denaro pubblico a titolo di emolumento cui non corrisponde la controprestazione da parte del soggetto obbligato e, dunque, la fonte della responsabilità in esame è quella

«contrattuale» in senso stretto (ex multis, Sez. II centr. app.10.09.2018 n. 536).

Al "danno da disservizio" va, infine, ricondotta la diversa ipotesi di «esercizio illecito di pubbliche funzioni». In questo caso, al dipendente all'amministratore pubblico sono imputabili condotte penalmente rilevanti che integrano prevalentemente reati contro la P.A. (corruzione, concussione, abuso), ma non necessariamente, potendo ben investire altre ipotesi criminose, purché caratterizzate dall'interruzione del rapporto di immedesimazione organica e dallo sviamento delle funzioni istituzionali a fini egoistici. In questi casi lo spreco di risorse pubbliche, insito nel "disservizio" come servizio "apparente", va accertato con riferimento ai canoni tipici della funzione esercitata, piuttosto che in relazione ai canoni dell'efficienza e dell'efficacia, tenendo conto dell'effettivo rispetto del collegamento teleologico del potere di cui la funzione è espressione con il fine per il quale il potere stesso è stato costituito. In questi casi, infatti, la prestazione è resa ma è, tuttavia, "desostanziata", in quanto priva di ogni utilità per la stessa amministrazione e il servizio, offerto all'ente di riferimento o alla collettività, appare privo dei necessari requisiti essenziali e, quindi, "scadente". Il criterio per liquidare il danno non può che essere quello equitativo ex art. 1226 c.c., essendo pressoché impossibile stabilire concretamente ed ex post il valore effettivo della prestazione resa e la diminuzione

patrimoniale subita (così già II Sez. centr. app. 8 marzo 2016 n. 247) ed è, di solito, parametrato all'intera retribuzione o a una parte di essa. A tale danno-evento può aggiungersi ogni ulteriore danno-conseguenza, che sia derivato dall'illecito esercizio del munus publicum, compresi i costi necessari al ripristino della legalità; sicché la pretesa risarcitoria può comprendere anche due delle tipologie di "danno da disservizio", qui analizzate (sia quella per costi aggiuntivi sia quella per illecita funzione) "(Corte Conti sez.II Appello n.222del 2024).

XIII. danno da lesione di rapporto sinallagmatico

Alla luce di quanto esposto, il danno di cui la Procura chiede il risarcimento quale danno da disservizio, andrebbe invece qualificato, vista la sostanza in fatto e in diritto dell'accusa, quale lesione del rapporto sinallagmatico (unitamente al quale andrebbe ravvisato anche il danno da assenteismo che però, quale ulteriore danno non figura tra i punti di richiesta risarcitoria)

La figura del danno da lesione di detto rapporto concerne la distrazione delle energie lavorative del dipendente, dai suoi compiti istituzionali con la conseguente disutilità della relativa spesa. Infatti, quando il dipendente agisca non a favore ma in pregiudizio dell'ente pubblico, si verifica un'alterazione del nesso sinallagmatico tra le prestazioni lavorative e la retribuzione, che diventa in tutto o in parte priva di causa (Sez. III Centr. App., sent. n. 479/2017; Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 301/2019).

Come si vede, questa tipologia di illecito è figura di danno diversa dal c.d. “danno da disservizio”, che ha ad oggetto, si ripete ancora qui, il “costo aggiuntivo sostenuto dall’amministrazione danneggiata per il ripristino della legalità, dell’efficienza e dell’efficacia del servizio”, necessario qualora le vicende delittuose si rivelino idonee a “disarticolare” i processi organizzativi e di funzionamento della compagine amministrativa di riferimento, distogliendo risorse per il perseguimento dei fini istituzionali e ripristinare la regolarità del funzionamento dell’ufficio” (Sez. II Centr. App., sent. n. 43/2020; in termini analoghi, *ex multis*, Sez. II Centr. App., sent. n. 301/2018). Ancora diversa è l’ulteriore posta di danno patrimoniale da assenteismo, che ha ad oggetto la retribuzione specificamente dovuta per le ore e i giorni di allontanamento arbitrario dal posto di lavoro e, dunque, di mancato espletamento dell’attività lavorativa. Il danno, pertanto, non può che essere logicamente pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi nei quali è stata accertata la mancata prestazione, come previsto dall’art. 55 – *quinquies* D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dall’art. 69 del D. Lgs. n. 150/2009 (c.d. danno patrimoniale diretto da indebita percezione di emolumenti stipendiali).

XIV. Terminata questa precisazione nominalistica, questo collegio ritiene corretta l’impostazione risarcitoria, nel fatto e nel diritto della citazione dell’attore erariale, con la conseguenza

della condanna del convenuto Barachini nei termini e con le motivazioni di cui dappresso.

XV Il procedimento penale

Va in primo luogo premesso che a carico del convenuto è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, nel procedimento penale n. 571/2020 R.G.N.R, decreto di citazione diretta a giudizio per il reato di cui all'art. 81 e 640.2 c.p. *“perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri consistiti nell'attestare falsamente la sua presenza in ufficio presso l'Università di Pisa in quanto si allontanava senza registrare e giustificare la sua uscita sul sistema informatico delle presenze, induceva in errore quest'ultima, procurando a sé un ingiusto profitto con pari danno per la pubblica amministrazione In Pisa, dal 30.01.2020 al 25.2.2020”* All'udienza del 06.04.2023, il Giudice penale, con ordinanza, disponeva la sospensione del procedimento penale con messa alla prova prescrivendo lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità presso l'Associazione Acchiapparifiuti di Tirrenia per complessive 192 ore (pari a 96 giorni anche non continuativi) a far data dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova. La data dell'udienza per la valutazione dell'esito del periodo di prova veniva fissata per il giorno 08.02.2024.

Il procedimento penale si è concluso in data 08/02/2024 con sentenza n. 401/2024 ex art 129 CPP con la quale è stata dichiarata l'estinzione del reato, stante il risarcimento effettuato

dal Barachini, ritenuto congruo dal Giudice, nonché dalla parte civile e il buon esito della messa alla prova.

XVI. L'istruttoria erariale

Da ciò l'inizio della l'istruttoria erariale n. I01554/2022 i cui esiti hanno condotto all'attuale giudizio, presente la difesa del Barachini, e all'esito della quale vengono in evidenza i caratteri di una vicenda pienamente illecita ricostruibile, con le motivazioni di detto giudizio come di seguito esposto.

Per effetto di attività investigativa delegata dal P.M. penale alla Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico Finanziaria, Sezione tutela spesa pubblica di Pisa, si è avuto modo di ottenere il seguente compendio probatorio.

1) Primo dato che il Collegio ritiene di indubbia illiceità (v. anche in fatto), le risultanze istruttorie accertavano in modo chiaro che -come comprovato dal badge del mese di gennaio, tramite l'attività di pedinamento, delle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza nonché dall'analisi e confronto dei documenti personali rinvenuti in ufficio e memorie informatiche acquisite dal PC di servizio in uso al Barachini- l'odierno convenuto, infrangendo la normativa sul rapporto di pubblico impiego, come risultante nel periodo di più serrata indagine abbandonava più volte il luogo di lavoro senza alcuna giustificazione, per brevi o lunghi periodi, a volte a piedi e in taluni casi in bicicletta, per fare commissioni o anche semplicemente per “farsi un giro” oltre ad attendere, quando era

in ufficio, ad attività di interesse proprio, utilizzando mezzi informatici dell'Università di Pisa.

2) Veniva, poi allora, in particolare, verificato che il Barachini svolgeva da numerosi anni attività imprenditoriale, assolutamente incompatibile con il rapporto di pubblico impiego e che tale attività veniva persino svolta in orario d'ufficio, anche all'interno dell'Ateneo e con impiego di attrezzature di servizio.

Va specificato che il Barachini, come sopra già detto, già titolare di omonima ditta cessata il 17/3/2004, risultava essere socio accomandatario della Società Matilde di Barachini G. & C. sas con sede legale in Pontedera via I Maggio 118/A P. Iva 01647500501 esercente attività di sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione.

3) Il Barachini usufruiva, inoltre, dei benefici della L. 104/1992 per l'assistenza alla madre. In particolare, questi aveva richiesto il 27/01/2020 di usufruire dei permessi di cui all'art. 33 della predetta legge e veniva autorizzato con provvedimento del 31/01/2020. Le risultanze istruttorie di cui sopra accertavano in modo chiaro che questi usufruiva già in data 30/01/2020 di tale beneficio, come comprovato dal badge del mese di gennaio e ne è prova lo svolgimento dell'attività di pedinamento, delle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza nonché dalle risponderenze fra i documenti personali rinvenuti in ufficio e memorie informatiche acquisite dal PC di servizio in uso al Barachini,

4) L'impostazione requisitoria- che non viene, ad avviso del giudicante, scalfita dalla censura della difesa laddove lamenta una carenza probatoria della citante,- si basa su una circostanza fungente da presupposto ad una declaratoria di danno erariale per disservizio; ovvero, il Barachini, dipendente a tempo indeterminato dell'Ateneo pisano presso la P.O. Sviluppo Direzione Servizi Informatici e Statistici, , aveva mutato più volte le caratteristiche del rapporto di lavoro, passando da un part time al 50%, ad un part time al 70% (provvedimento del 06/04/2017 su istanza del 13/03/2017) sino alla trasformazione a tempo pieno dal 1 febbraio 2020(provvedimento del 22/01/2020 su istanza del 16/01/2020). Successivamente il Barachini chiedeva il congedo straordinario ex art. 42.5 D.lgs. 151/2001 che veniva concesso a decorrere dal 02/03/2020 al 01/03/2022; questi, comunque, cessava dal servizio il 01/04/2021 per collocamento a riposo.

XVII. E' proprio la data di passaggio ad un tempo parziale del 70% che segna l'inizio di una sufficientemente provata rilevazione di danno da disservizio (rectius danno da lesione del rapporto sinallagmatico). Va, infatti nuovamente ripreso quanto sopra esposto, ovvero che il Barachini, già titolare di omonima ditta cessata il 17/3/2004, risultava essere socio accomandatario della Società Matilde di Barachini G. & C. sas esercente attività di sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione. Orbene, da questi indizi, unitamente a quanto

risulta qui detto in fatto e in diritto risulta una struttura probatoria di stretto rigore secondo la quale il convenuto non poteva svolgere, se non a detrimento dei suoi doveri di funzionario pubblico proficua attività illecita extralavorativa. Infatti, dalla consultazione dell'anagrafe tributaria è emerso che la società era attiva e che numerosi erano stati i contratti di locazioni e compravendite intermediati da tale soggetto.

XVIII. L'attività di controllo effettuata dalla GdF delegata alle indagini

Stante quanto sopra detto, fondamentale, nella presente fattispecie, è l'attività istruttoria svolta, su delega del Pubblico Ministero penale, tramite l'esame dei filmati acquisiti, la rilevazione puntuale degli ingressi e delle uscite dal palazzo sede dell'ufficio dell'odierno convenuto, unitamente al riscontro di quanto osservato nei report delle timbrature acquisite (e degli altri giustificativi di assenza esistenti), dà modo a questo Giudice di accertare, nell'arco di tempo sotto esame e vigilanza, di plurime condotte assenteistiche da parte del Barachini, analiticamente riepilogate dalla citante. In particolare, si ripete e si sottolinea, il Barachini, dopo essere entrato in servizio ed aver timbrato con il badge, immediatamente usciva dalla sede di lavoro per farvi rientro successivamente e così più volte nell'arco della giornata lavorativa, fino a timbrare formalmente l'uscita al termine dell'orario di lavoro giornaliero.

Veniva, altresì, come sopra cennato, alla luce che in data 30

gennaio 2020 l'odierno convenuto in permesso ex lege 104, pur non recandosi in ufficio, non provvedeva a prestare la dovuta assistenza alla madre, recandosi, invece, presso la sua agenzia immobiliare per lo svolgimento di attività lavorativa di vario genere

Va poi data evidenza che l'attività istruttoria dava modo di accertare il rinvenimento nell'ufficio in uso esclusivo al Barachini di cospicua documentazione inerente ad operazioni immobiliari, materiale che veniva sequestrato in data 15/07/2020, unitamente al pc inventariato dall'Ateneo e in uso al medesimo.

Infatti, a seguito di relazione tecnica relativa ad accertamenti tecnici non ripetibili ex art. 360 c.p.p. per *l'estrazione in chiaro* dei dati dal predetto PC sono stati rinvenuti files dal contenuto strettamente contiguo con l'attività immobiliare svolta dal Barachini attraverso la "Matilde di Barachini Giuseppe & C. s.a.s.". Tramite la verifica delle estrazioni di file, è stato accertato che numerosi files afferenti alle attività private del Barachini hanno avuto la loro elaborazione informatica in orario d'ufficio e con uso del pc istituzionale a partire dal 15/02/2018 sino al 24/02/2020.

Dunque, in sintesi l'esame delle videocamere di sorveglianza in rapporto con le timbrature di ingresso/uscita del badge del Barachini, le risultanze dei pedinamenti e gli orari del recepimento dei files rinvenuti nel PC hanno consentito di

accertare non solo la sussistenza di condotte di assenteismo fraudolento ma anche lo svolgimento di attività extralavorativa da parte del Barachini in orario di ufficio con utilizzo delle attrezzature istituzionali.

Tale attività extra lavorativa risulta confermata non solo dal contenuto dei files estratti dal computer ma anche dai documenti ed appunti manoscritti, risalenti indietro negli anni, rinvenuti nell'ufficio del Barachini e sottoposti a sequestro unitamente al PC, strettamente aderenti con la sua attività imprenditoriale extralavorativa

In segno di parziale resipiscenza, e con riferimento a quanto *supra* detto in relazione al procedimento penale n. 571/2020 R.G.N.R nei confronti del Barachini imputato dei reati di cui all'art. 81 c.p. e 640.2 c.p .è stato emesso decreto di citazione diretta a giudizio; in data 09.01.2023 il sig. Barachini ha effettuato, tramite bonifico bancario a favore dell'Università di Pisa il pagamento dell'importo di € 2.000,00 a titolo di ristoro della retribuzione mensile percepita dallo stesso nel mese di febbraio 2020, pari a circa euro 1.600,00 netti, oltre che per rimborso delle spese legali sostenute dall'Ateneo il quale ha ritenuto detta erogazione assolutamente insufficiente.

XIX. I procedimenti disciplinari

Bisogna brevemente rilevare, come sopra cennato che in questa fattispecie di illecito assenteismo, agli atti risulta copiosa documentazione da cui si evince -come riferisce anche la

Procura- come il Barachini sin dal 2002 avesse avuto precedenti di rilievo disciplinare, in taluni casi anche penale (v.in fatto come riferisce la Procura), afferenti a vicende di assenteismo e violazione dei doveri di servizio. Si deve anche tener conto, rammenta la medesima Procura, della documentazione afferente i pregressi disciplinari per comportamento scorretto e inosservanza dell'orario oltre che alla corrispondenza interna che dimostrano come il Barachini, fosse insensibile ad ogni richiamo e perseguisse i suoi intenti egoistici.

XX. L'antigiuridicità del comportamento La normativa vigente non rispettata dal Barachini

Consegue al rapporto di pubblico impiego in capo al dipendente la normativa strutturante il regime delle incompatibilità Tale disciplina trova il proprio principale addentellato costituzionale negli articoli 97 e 98 che sanciscono il principio di esclusività del dipendente pubblico e di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione. Nella Costituzione si rinviene il principio per cui i pubblici dipendenti non devono distogliere le proprie energie in altri incarichi che non siano di esclusiva competenza e che quindi alterino le prestazioni che costituiscono il loro obbligo di servizio. Ciò può condurre ad interferenze o conflitto di interessi che vanno a minare l'obbligo di imparzialità.

Il dettaglio descrittivo di tali valori risultano dal legislatore in una serie di previsioni normative: artt. da 60 a 65 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo Unico delle disposizioni concernenti lo

statuto degli impiegati civili dello Stato); art. 53 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e (Testo Unico sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); L. 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione) e D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni), che impongono a tutti i pubblici dipendenti rigorosi doveri di esclusività e fedeltà alla Repubblica.

Va poi tenuto in massimo conto l'art. 53 del D.lgs. 165/2001 il quale dà evidenza alla disciplina delle incompatibilità di cui agli artt. 60 e segg. del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 : questa normativa impedisce al dipendente pubblico lo svolgimento di ulteriori attività lavorative, fatti salvi, comunque, alcuni regimi speciali come quello dei lavoratori part time con prestazione lavorativa non superiore al 50%.

Afferma correttamente la Requirente che, *“In tale delineato contesto risulta di tutta evidenza come la condotta del Barachini sia antigiuridica in conseguenza della gravissima violazione dei basilari doveri di servizio gravanti sul medesimo in forza del suo status di pubblico dipendente e segnatamente per aver svolto parallelamente l'attività di imprenditore nel settore immobiliare, anche in orario d'ufficio”, avvalendosi delle attrezzature messe a disposizione dall'Ateneo, omettendo qualsiasi comunicazione a*

tal proposito e persino dichiarando per iscritto di non svolgere alcuna attività incompatibile. Non risulta, peraltro, che il Barachini avesse mai comunicato lo svolgimento di tale attività anche quando il suo rapporto di lavoro era part time al 50 %.

XXI. Il danno non da disservizio ma da rottura del rapporto sinallagmatico

Posto che l'impianto probatorio correttamente strutturato dalla Procura va rubricato – come già prima detto- non come danno da disservizio, ma da lesione del rapporto sinallagmatico si precisa che la condotta contraria ai doveri di ufficio ha causato, secondo questo Collegio il quale, sul punto recepisce le istanze della Procura, un danno correlato alla distrazione delle proprie energie lavorative, se sol si tien conto che la retribuzione percepita dal convenuto è stata *inutiliter data*. Posto che, in linea generale, il danno da rottura sinallagmatica viene affidato, per quanto riguarda la retribuzione meritata, al prudente apprezzamento del Giudice, ex art. 1226 c.c. viene però quindi subito in evidenza, quale opzione circa il *quantum*, la retribuzione lorda percepita da chi ha posto in essere il comportamento illecito. *Ed invero, l'entità degli emolumenti versati con riguardo alla posta di danno da disservizio (rectius da rottura del rapporto sinallagmatico), inducono la giurisprudenza ad affermare, rileva testualmente la Procura, che la quantificazione concreta di detto danno può essere affidata, ai sensi dell'art. 1226 c.c., al prudente apprezzamento del Giudice.*

A tal proposito, sono stati elaborati criteri di riferimento il cui impiego rappresenta un indirizzo ormai consolidato, fra cui la retribuzione lorda percepita dall'agente che ha causato il disservizio, sempre che sia dimostrata la inutilità, dispersione e la distrazione della risorsa finanziaria in ragione della condotta illecita dell'agente.

A tale stregua il danno da disservizio cagionato dalla mancata resa del servizio nel periodo in cui il Barachini aveva posto in essere le condotte in esame va quantificato con riferimento all'entità della retribuzione distratta dal fine pubblico per il quale era prevista.

Sul punto del *quantum* del danno da risarcire e in considerazione della natura di illecito permanente e risalente nel tempo, il Collegio ritiene corretto quantificare detta entità con un calcolo che principia dal 2017, nel momento di detto anno in cui il tempo da dedicare all'attività lavorativa registra un incremento dal 50% al 70%, con la logica impossibilità di attendere ai compiti di ufficio unitamente ad un'impegnativa attività extralavorativa.

Così la citante: *“In considerazione del carattere sistematico e risalente negli anni della condotta ascritta al Barachini, questo Requirante ritiene di effettuare il calcolo a partire dal 2017, anno in cui si registra una recrudescenza delle condotte contrarie ai doveri di servizio unitamente alla trasformazione del rapporto part time da 50% a 70%.*

Queste le corrette richieste risarcitorie della Procura:

“Considerato che gli importi lordi percepiti dal Barachini a titolo di retribuzione dal 2017 sono pari a complessivi € 70.435,01 (anno 2017 € 21.135,10, anno 2018 € 23.208,60, anno 2019 € 24.424,44, gennaio 2020 € 1.666,87) si ritiene di poter quantificare in via equitativa il danno da disservizio nella misura del 70% del totale percepito dal Barachini nel periodo sopraindicato per un importo pari a € 49.304,70.” Va soggiunto che non costituisce danno da risarcire, in quanto lo stesso è già stato eliso, con il versamento di euro 2000 il documento derivante da comportamento illecito per il lasso di tempo del febbraio 2020.

XXII. La difesa del Barachini

La difesa del Barachini si basa sul rilievo che le prove addotte dalla Citante sarebbero vacue, prive di un valido sostegno fattuale e in punto di diritto. L'eccezione è da ritenersi priva di pregio, alla stregua di quanto sopra detto. Detta difesa si oppone alle accuse della Procura anche rilevando che, come emergerebbe dalle schede di valutazione relative all'anno 2019 e 2020, il Dott. Barachini ha sempre conseguito buone valutazioni di resa, anche sotto il profilo del raggiungimento di obiettivi personali, onde per cui la valutazione del 30% come apporto lavorativo concreto ed il 70% della retribuzione connotato da interruzione del rapporto sinallagmatico e quindi da risarcire andrebbe invece ribaltato, con una giusta retribuzione ancorata

al 70%.

Si afferma che, nella scheda di valutazione del 2019, il dott. Barachini aveva raggiunto una valutazione complessiva di rendimento pari al 77,30%, laddove il massimo del punteggio è stato conseguito nelle seguenti due voci "area relativa a POS per il 2019 rappresentata dai risultati medi di tutti gli obiettivi operativi formalizzati dalla struttura di appartenenza" e "area rappresentata dai risultati medi di tutti gli obiettivi operativi ai quali il singolo ha direttamente partecipato".

Stesso tenore per la scheda di valutazione del 2020, dove addirittura il dato raggiunge, si dice, un valore superiore all'80%, con valutazione sui comportamenti organizzativi pari a 3,25/4.

In realtà, se si considerano gli indici di rendimento in relazione ai valori raggiunti dalla struttura, si rileva un punteggio minimo nel 2019 (0,25) nelle seguenti voci.

1 -Competenze professionali dimostrate nello svolgimento delle attività.

2-Grado di realizzazione di specifici compiti affidati.

3-Contributo dato alla soluzione di problemi, anche con idee innovative.

4-Continuità nell'apporto lavorativo.

Nella valutazione complessiva, poi, oltre due punteggi mediocri, spicca una bassissima valutazione nell'area valutazione comportamenti (7,5 a fronte di un punteggio medio calibrato

che doveva toccare almeno i 35 punti).

Per quanto riguarda la scheda valutativa del 2020, questa, ai fini che qui rilevano, non ha grande peso, essendo transitato il Barachini nel regime di congedo straordinario dal 2 marzo. Bisogna denotare, però, un significativo giudizio di nullità (0) nell'ambito dell' area rappresentata dai risultati medi di tutti gli obiettivi operativi ai quali il singolo ha direttamente partecipato.

XXIII. Nesso causale

Nel caso in esame, *nulla quaestio* in merito al nesso di causalità, in quanto la condotta in contestazione è stata posta in essere dal convenuto nella qualità di dipendente dell'Università di Pisa, sicché il danno è stato prodotto da comportamenti riconducibili allo svolgimento dell'attività lavorativa (Cass., sent. n. 6474/2012 e n. 8210/2013).

XXIV. Il danno non patrimoniale all'immagine da assenteismo

Ulteriore posta da porre a carico del sig.Barachini Giuseppe a titolo risarcitorio è costituita dal c.d. "danno non patrimoniale all'immagine da assenteismo" che è scaturito dalla sua condotta illecita, la cui perseguibilità trova fondamento normativo espresso nell'art. 55-*quinquies*, comma 2, d.lgs. n. 165/2001. Infatti, "L'art. 55 *quinquies* nel T.U. sul pubblico impiego - D. lgs. n. 165/2001- rubricato "*false attestazioni o certificazioni*", introdotto dal D.lgs. 150/2009 e successivamente modificato con D.lgs. n. 116/2016, entrato in vigore il 13/7/2016

e dal D.lgs. n. 75/2017 prevede che: “1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto. 2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonchè il danno all'immagine subito dall'amministrazione. Come chiarito fin da subito da univoca giurisprudenza contabile (da ultimo si veda la sen. Sez. Toscana, 113 del 2023), tale disposizione, che sanziona determinate fattispecie tipizzate di assenteismo arbitrario o fraudolento dei pubblici dipendenti, ha positivizzato una figura di danno erariale all'immagine della Pubblica Amministrazione, autonoma e derogatoria rispetto a quella generale prevista dall'articolo 17, comma 30-ter, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (Sez. riun. giur., sent. n. 8/2015; Sez. I centr. App., sent. n. 476/2015 e sent. n. 825/2014; Sez. II centr. App., sent.

n. 662/2017; Sez. III centr. App., sent. n. 542/2016; Sez. giur. Toscana, sent. n. 4/2022, n. 7/2020 e n. 313/2019). In particolare, la specifica ipotesi in esame si distingue perché l'azionabilità del diritto al ristoro del danno all'immagine è svincolata dalla previa pronuncia definitiva di condanna del responsabile per determinati reati contro la pubblica amministrazione (Sez. riun. giur., ord. n. 6/2018; Sez. II centr. App., sent. n. 140/2020; Sez. I centr. App., sent. n. 391/2018; Sez. giur. Toscana, sent. n. 7/2022). La giurisprudenza contabile ha altresì avuto modo di indagare i riflessi che sulla disciplina concreta della fattispecie di danno in questione sono conseguiti alla sentenza della Corte costituzionale n. 61/2020 che ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del secondo, terzo e quarto periodo dell'articolo 55-*quater*, comma 3-*quater*, del d.lgs. n. 165/2001. La conclusione univocamente raggiunta è stata che la suddetta pronuncia ha lasciato inalterato, in generale, il diritto al risarcimento della lesione all'immagine da condotte assenteistiche di cui al considerato art. 55-*quinques* dello stesso d.lgs. n. 165/2001, incidendo esclusivamente sulle modalità di quantificazione del danno azionabile, da individuarsi in base agli ordinari strumenti interpretativi propri del giudice, tra i quali l'impiego del potere di determinazione equitativa del danno ai sensi degli art. 1226 e 2056 c.c. (Sez. II centr. App., sent. n. 208/2020 e n. 146/2020; Sent. giur. Toscana, sent. n. 3/2022). A questo proposito va

rammentato che, secondo la Corte di Cassazione, può farsi ricorso alla determinazione equitativa del danno non soltanto quando sia assolutamente impossibile stimare con precisione l'entità dello stesso, ma anche qualora, in relazione alle peculiarità del caso concreto, la precisa determinazione del pregiudizio patrimoniale si appalesi particolarmente difficile (Cass. n. 32476/2018); peraltro, nell'operare la valutazione equitativa, il giudice non è tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo necessario e sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata (Sent. giur. Toscana, sent. n. 7/2022). Ciò posto, vengono dunque in rilievo le pronunce dei giudici contabili che hanno nel tempo sviluppato l'elaborazione dei parametri in base ai quali procedere alla valutazione del danno all'immagine subito da una pubblica amministrazione (v. in particolare, i principi enunciati da Sez. riun. giur. n. 10/QM/2003 e richiamati dalla giurisprudenza contabile successiva) e che hanno ancorato tale operazione a diversi criteri di natura, segnatamente, oggettiva (inerenti alla natura del fatto, alle modalità di perpetrazione dell'evento pregiudizievole, alla reiterazione dello stesso), soggettiva (legati al ruolo del pubblico dipendente nell'ambito della pubblica amministrazione) e sociale (connessi alla negativa impressione suscitata nella

opinione pubblica locale e all'interno della stessa pubblica amministrazione). Per quest'ultima voce, ovvero il *clamor fori*, (clamore mediatico), nella fattispecie per cui è qui giudizio, i fatti non paiono aver avuto, così come emerge dagli atti, diffusione mediatica su giornali o televisioni.

Non ha, peraltro, detto *clamor fori* carattere di elemento costitutivo del danno all'immagine, ma solo di criterio di quantificazione dello stesso (cfr., in tal senso, *ex plurimis*, Corte dei conti, sez. I App., sent. n.490/2021; sez. II App. sent. n. 183/20, Sez. II App., sent. n. 53/2020, "). Ancora, univoca giurisprudenza afferma il sopradetto principio ovvero che il documento oggetto della fattispecie in giudizio opera su un duplice piano, interno ed esterno: all'esterno, per la diminuita considerazione nell'opinione pubblica o in quei settori in cui l'Amministrazione danneggiata opera principalmente, e all'interno, per l'incidenza negativa sull'agire delle persone fisiche che lavorano al suo servizio. Ne consegue che, affinché si produca una lesione all'immagine, non è indispensabile la presenza di detto evento ovvero la divulgazione della notizia del fatto a mezzo stampa o di pubblico dibattito. Tali elementi vanno sì considerati, ma solo quali aggravanti. (così per la sez. III App., sent. n. 197/2021, non rileva ai fini dell'*an* del danno all'immagine, l'assenza del *clamor fori* che "secondo il prevalente orientamento di questa Corte non integra un elemento costitutivo del danno all'immagine, ma ne indica la dimensione-

- cfr., tra l'altro, SS.RR.n. 10 / QM del 2003; Sez. II App n. 271/2917 e n. 662 del 2011)".

Sussiste, pertanto, il danno all'immagine dell'Università di Pisa.

Venendo al caso di specie, riscontrata come detto la sussistenza in concreto dei presupposti per l'applicazione del ridetto art. 55-*quinquies*, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, si ritiene che la Procura attrice si sia conformata ai cennati parametri nel basare la quantificazione del danno inferto dal convenuto all'immagine dell'Amministrazione di appartenenza sulla valutazione dei seguenti elementi di rilievo: a) qualifica di funzionario informatico, inquadrato nell'ara lavorativa; D5, ruolo elevato e di responsabilità nel suo ambito lavorativo; b) dolosità del comportamento; c) rilevanza di specifico rilievo della condotta, in quanto posta in essere da un soggetto che era incardinato in un ambito lavorativo cui afferiscono complessi procedimenti informatici, con obbligo di salvaguardia della rete operativa, messa a rischio dall'utilizzo della stessa per fini egoistici; d) la reiterazione dei fatti illeciti, protrattisi in lasso temporale piuttosto esteso; e) all'interno dell'Amministrazione danneggiata, un disagio massimo per i dipendenti ligi ai doveri di ufficio ed un impoverimento dell'indirizzo lavorativo virtuoso. Quanto, infine, all'elemento sociale, i fatti non paiono aver avuto, così come emerge dagli atti, e come già detto, diffusione mediatica su giornali o televisioni. Tuttavia, ciò non toglie che i continui episodi di assenteismo fossero conosciuti nell'ambiente

e nel contesto di vita del Barachini (familiari ma, soprattutto clienti e fornitori della sua attività imprenditoriale con il sicuro propagarsi del vociferare sull'assenteismo che permetteva l'attività extralavorativa).

Si deve pertanto ritenere integrato anche tale elemento, non avendo peraltro il clamore mediatico carattere di elemento costitutivo del danno all'immagine, ma solo, come detto, di criterio di quantificazione dello stesso (cfr., in tal senso, *ex plurimis*, Corte dei conti, sez. I App., sent. n.490/2021; sez. II App. sent. n. 183/20, Sez. II App., sent. n. 53/2020, "). Si è detto che, affinché si produca una lesione all'immagine, non è indispensabile la presenza del c.d. *clamor fori*, ovvero la divulgazione della notizia del fatto a mezzo stampa o di pubblico dibattito. Tali elementi vanno sì considerati, ma solo quali aggravanti. (così per la sez.III app., sent. n. 197/2021, non rileva ai fini dell'*an* del danno all'immagine, l'assenza del *clamor fori* che "secondo il prevalente orientamento di questa Corte non integra un elemento costitutivo del danno all'immagine, ma ne indica la dimensione" (cfr. ancora tra l'altro, SS.RR.n. 10 / QM del 2003; Sez. II A n. 271/2917 e n. 662 del 2011).

Proprio questa assenza di clamore mediatico induce questo Collegio a condannare per danno non patrimoniale all'immagine da assenteismo per la metà di quanto proposto dalla Procura.

Sussiste, pertanto, il danno all'immagine dell'Università di Pisa. Questo Collegio, reputa che la determinazione in euro 5.000,00

del *quantum* da risarcire a titolo di danno all'immagine, per quanto in massima parte giustificata in relazione ai criteri di cui sopra, tenga sufficientemente conto della circostanza che vi è assenza di *clamor fori*.

Conclusivamente, per i motivi esposti, questo Collegio ritiene sussistenti nella fattispecie tutti gli elementi della responsabilità amministrativa contestati al sig. Barachini, il quale pertanto è tenuto a risarcire all'Università di Pisa, quale Amministrazione lesa, il danno erariale complessivo di euro 49.304,70 quale danno da disservizio (nella terminologia della Procura, invero più consono il termine, come sopra spiegato di danno da lesione o da interruzione del rapporto sinallagmatico), e euro 5.000,00 per danno non patrimoniale all'immagine dell'Università di Pisa a seguito di protratto assenteismo

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell'Erario come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, definitivamente pronunciando con riferimento al giudizio iscritto al n. 63067 del registro di segreteria, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla Procura regionale, condanna il **BARACHINI GIUSEPPE** al pagamento in favore dell'Università di Pisa, della somma complessiva di **euro 54.304,70** (dei quali euro 5.000,00 per danno all'immagine), da intendersi già comprensiva di rivalutazione monetaria per quanto riguarda

il danno all'immagine" e per il restante capo di danno da rivalutarsi a decorrenza delle singole poste retributive erogate; in più sono dovuti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfacimento del credito.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in €374,02.=(diconsi euro TRECENTOSETTANTAQUATTRO/02.=).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Firenze, nella pubblica udienza del 12 settembre 2024.

Il Presidente estensore

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 18/10/2024

Il Funzionario

Dott. Simonetta Agostini

Firmato digitalmente